

**DELIBERA N. 175/2019
XXXANTI / SKY ITALIA (GU14/112324/2019)**

Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 27/11/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTE le seguenti delibere:

- 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*”;

- n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

- n. 296/18/CONS, recante “*Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento all’entrata in funzione della piattaforma Conciliaweb*”.

- n. 339/18/CONS, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Conciliaweb*”;

- n. 347/18/CONS, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”;

- n. 353/19/CONS, recante “*Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)";

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l'istanza di XXX del 16/04/2019 acquisita con protocollo n. 0170118 del 16/04/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 27/11/2019;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione convocata per il giorno 12/04/2019, cui l'operatore non ha aderito, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 16/04/2019(GU14/112324/2019). L'istante rileva di avere sottoscritto con la società Sky Italia (di seguito, Sky) un contratto per i servizi Pay TV(Sport e calcio). Lamenta che il gestore, unilateralmente, apportava modifiche contrattuali limitando sostanzialmente la messa in onda di tali programmi. Tramite l'Associazione difesa ed orientamento dei consumatori di Cesena, in data 26/09/2018, inviava a Sky formale disdetta del contratto, con effetto immediato. In base a tali premesse, la parte ha richiesto:

a) lo storno dell'insoluto;

b) indennizzo/rimborso per fatture pagate non corrispondenti ai servizi oggetto del contratto, per un importo pari ad Euro 150,00.

2. La posizione dell'operatore

La società Sky, pur regolarmente convocata non compariva all'udienza, né depositava documentazione.

3. Motivazione della decisione

2_/19/CIR



Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte devono essere rigettate come di seguito precisato.

Le domande a) b) sono trattate congiuntamente e sono da rigettare. L'utente ha lamentato fatturazioni ingiustificate in quanto non corrispondenti al servizio oggetto del contratto, nondimeno, omettendo di individuare il lasso temporale di riferimento e di allegare la relativa documentazione probatoria, pertanto, non consentendo a questa Autorità la verifica di quanto contestato. La parte, in tale sede, avrebbe dovuto depositare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, ovvero, il contratto contestato, le fatture le quali richiede l'indennizzo/rimborso, le fatture per le quali richiede lo storno dell'insoluto, spettando all'operatore, per il principio dell'inversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la regolarità della fatturazione. In mancanza di documentazione a sostegno delle proprie richieste (agli atti risulta solo la disdetta del contratto "causa modifiche contrattuali relative alle partite di calcio, ecc."), l'istanza risulta estremamente generica, non consentendo di procedere ad alcuna verifica. Sul punto, in base ai principi generali sull'onere della prova, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. II, 20 gennaio 2010, n. 936), secondo il quale, il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, dovendo il debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Ai sensi del richiamato criterio di riparto probatorio, l'utente è onerato di uno specifico obbligo di allegazione dei fatti a supporto della propria pretesa che come sopra evidenziato, in tale sede, appaiono del tutto generici. Pertanto, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, non può che discendere il rigetto della domanda di storno dell'insoluto e di indennizzo/rimborso delle fatture pagate.

Per questi motivi, il Corecom, all'unanimità;

DELIBERA

Rigetta l'istanza del Sig. XXX nei confronti della società Sky Italia per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 27/11/2019

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi

3 _/19/CIR